

VERBALE DI ACCORDO

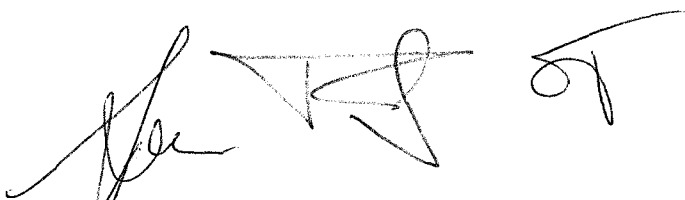
Il giorno 18 dicembre 2015 si sono incontrati le segreterie nazionali di Filt – Cgil, Fit – CISL, Uil Trasporti, Ugl Trasporto Aereo e Assaeroporti.

PREMESSO CHE:

- nell'ambito della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stata recepita la Direttiva dell'Unione Europea 2010/18/UE dell'8 marzo 2010 che ha implementato la previgente disciplina dei congedi parentali, riformulando a tale scopo l'art. 32 del T.U. in materia di maternità;
- l'art. 7 del D. lgs. 80/2015 ha previsto la possibilità per i genitori di usufruire del congedo parentale anche su base oraria, oltre che su base mensile o giornaliera;
- l'art. 32 co. 1 bis del TU sulla maternità, ha demandato alla contrattazione collettiva la definizione di: modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria; criteri di calcolo della suddetta base oraria ed equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;
- le Parti, conseguentemente all'entrata in vigore del D. lgs. 80/2015 in materia di conciliazione vita e lavoro e sfruttando la delega alla contrattazione collettiva da esso prevista, ritengono di dover affrontare in modo organico la materia dei congedi parentali, siano essi fruiti ad ore o a giornate, realizzando un'utile sintesi tra i bisogni delle persone e le esigenze delle imprese;

si concorda quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. fatte salve specifiche pattuizioni aziendali/locali già sottoscritte o sottoscritte successivamente alla stipula del presente accordo in relazione ai congedi parentali a giornate, le Parti concordano di modificare l'art. G 2 del CCNL del Trasporto Aereo – Sezione specifica Gestori Aeroportuali, in ordine alle modalità del preavviso per i congedi parentali a giornate stabilendo che essi dovranno essere richiesti almeno 20 giorni prima della fruizione del congedo, salvo casi di oggettiva impossibilità;
3. fatte salve specifiche pattuizioni aziendali/locali già sottoscritte o sottoscritte successivamente alla stipula del presente accordo in relazione ai congedi parentali ad ore, in ordine alle modalità del preavviso per i congedi parentali su base oraria essi dovranno essere richiesti almeno 7 giorni prima della fruizione del congedo, salvo casi di oggettiva impossibilità;
4. la fruizione oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile fino ad un minimo di un'ora continuativa all'inizio o al termine della prestazione lavorativa contrattualmente o aziendalmente prevista della madre lavoratrice o del padre lavoratore e non può essere cumulata con altri permessi o riposi richiesti, a qualsiasi titolo, ai sensi del D. lgs. n. 151/2001. In ogni caso, nel mese di riferimento, la fruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo inferiore ad una giornata lavorativa o multipli interi di essa;
5. le Parti, al fine di individuare il monte orario che rientra nella disponibilità della madre lavoratrice e/o del padre lavoratore per cui è prevista la misura in oggetto, concordano il seguente metodo di calcolo:



Calcolo monte ore full time: $365 \text{ (giorni medi annui)} / 7 \text{ (giorni in una settimana)} = 52 \text{ settimane medie annue} \times 38,5 \text{ (orario settimanale)} = 2002 \text{ h annue} / 12 \text{ mesi} = 166,8 \text{ (ore medie mensili)} \times 6 \text{ mesi (periodo di riferimento)} = 1001 \text{ h totali congedo parentale.}$

Il calcolo come sopra indicato dovrà essere riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part - time.

Resta inteso che il numero totale delle ore del semestre fruito dalla madre lavoratrice o dal padre lavoratore a titolo di congedo parentale a giornate o ad ore verrà detratta dal monte ore come sopra determinato;

Laddove sia presente in azienda un orario di lavoro diverso rispetto a quanto previsto dall'art. G8 del CCNL – sezione specifica Gestori Aeroportuali - il monte ore come sopra descritto verrà riparametrato sulla base dell'orario applicato. A mero titolo esemplificativo, qualora sia previsto un orario di lavoro aziendale pari a 37,30 ore settimanali, il monte ore sarà così calcolato:

$365 \text{ (giorni medi annui)} / 7 \text{ (giorni in una settimana)} = 52 \text{ settimane medie annue} \times 37,5 \text{ (orario settimanale)} = 1950 \text{ h annue} / 12 \text{ mesi} = 162,5 \text{ (ore medie mensili)} \times 6 \text{ mesi (periodo di riferimento)} = 975 \text{ h totali congedo parentale.}$

6. equiparazione del monte ore alla singola giornata lavorativa: riscontrata la disomogeneità di applicazione dell'orario di lavoro previsto dall'art. G8 del CCNL nelle singole aziende, si ritiene opportuno rinviare a quest'ultima l'equiparazione del monte ore alla singola giornata lavorativa e la successiva comunicazione all'INPS territorialmente competente. A mero titolo esemplificativo si illustra di seguito il calcolo per l'equiparazione del monte ore alla singola giornata lavorativa: **1001h (monte ore di permesso) / 130 gg (giorni lavorativi nel semestre) = 7,77 h**

7. il valore economico della singola ora di congedo equivale ad un centosettantreesimo (1/173) della retribuzione mensile così come statuito dall'art. G 28 del CCNL del Trasporto Aereo – Sezione specifica Gestori Aeroportuali;

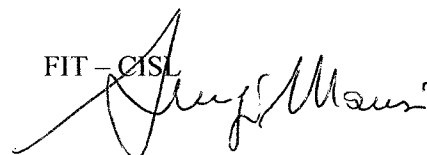
ASSAEROPORTI



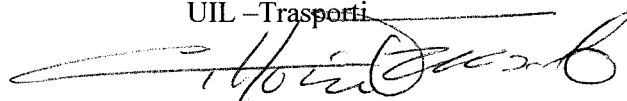
FILT – CGIL



FIT – CISL



UIL – Trasporti



UGL Trasporto Aereo



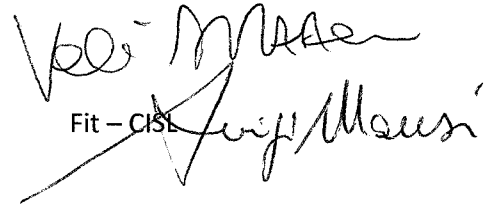
Nota a verbale Fondo Prevaer

1. Le Parti concordano sulla possibilità per i figli dei lavoratori a tempo indeterminato in forza, di aderire al fondo Prevaer, fermo restando che tutti i relativi costi rimangano a totale carico del lavoratore stesso;
2. In caso di passaggio per clausola sociale la società subentrante garantirà la continuità contributiva al fondo Prevaer del lavoratore interessato.

Assaeroporti



Filt - CGIL



Fit - CISL

Uil Trasporti



Ugl Trasporto Aereo

